

Prot. n. _____

Spedita il _____

CO.RE.CO. di _____



del 4-9- al 18-09-2011

Deliberazione n. 59

del 10/08/2011

Settore III

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di agosto alle ore 19.10 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~urgente~~ di _____ convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

| N. Ord. | CONSIGLIERI | | p | a | N. Ord. | CONSIGLIERI | | p | a |
|---------|-------------|-----------------|---|---|---------|-------------|------------|---|---|
| 1) | FARINELLA | Andrea | X | | 11) | UGLIAROLO | Ignazio | X | |
| 2) | BONELLI | Luigi Salvatore | X | | 12) | DE LUCA | Francesco | X | |
| 3) | BRUNO | Fabrizio | | X | 13) | MARANO | Salvatore | X | |
| 4) | MAIUZZO | Antonino | X | | 14) | ONESTA | Carmelo | X | |
| 5) | GIACOBBE | Filippo | | X | 15) | VEGA | Salvatore | X | |
| 6) | CASTELLO | Giuseppe Mario | X | | 16) | LIANDRO | Sebastiano | X | |
| 7) | SCAFFIDI | Angela | | X | 17) | CACCIATO | Salvatore | X | |
| 8) | SCAVUZZO | Domenico | X | | 18) | RANDAZZO | Aurelio | X | |
| 9) | SPALLETTA | Filippo | X | | 19) | PAGANA | Alessandra | | X |
| 10) | TUMMINARO | Aldo | X | | 20) | SABELLA | Antonino | X | |

con la partecipazione del Segretario Generale, Sig. LEONARDI dott. Giovanni assume la Presidenza il Sig. BONELLI dott. Luigi

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 2 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _____, e gli assessori Sigg. COMPOSTO - MURE' - CATANIA e LIZZO

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri ONESTA - RANDAZZO e FARINELLA



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno riguardante le modifiche da apportare al Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni ed equiparati. Invita la dott.ssa Cifalà a relazionare in merito.

La dott.ssa Cifalà, dirigente incaricato dell'Ufficio Tributi, illustra la proposta e relaziona in merito alla stessa e propone di aumentare la riduzione a favore delle ditte che smaltiscono gli imballaggi a proprie spese.

Entra il cons. Giacobbe (17).

Il Presidente illustra la richiesta dell'IPAB "Barone di Falco" del 3/8/2011 protocollata al n. 22771 di modifica all'art. 10 dell'attuale Regolamento per la Tarsu affinché venga specificato cosa si intende per "Servizi pubblici", tenuto conto che la Casa di Riposo quale "istituto pubblico di assistenza e beneficenza" rappresenta da tempo un servizio pubblico alla collettività e svolge attività istituzionale a favore dei cittadini di Nicosia. Propone il rinvio del punto.

Il cons. Maiuzzo rappresenta che la modifica proposta dall'Ufficio si prefigge di aumentare la percentuale della riduzione della tassa rifiuti per alcune categorie. In merito alla nota sopra richiamata, vuole specificare che il Presidente della Casa di Riposo ha richiesto che, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento, venisse specificato cosa si intende per servizi pubblici, perché a suo parere, la Casa di Riposo rientra in tale categoria, tanto è vero che vi sono ricoverati delle persone che vengono ospitate gratuitamente. Chiede pertanto il rinvio del punto per un approfondimento.

Il cons. Giacobbe vuole sottolineare la scarsa partecipazione di questo Consiglio Comunale alla vita amministrativa dell'Ente, tant'è che la proposta è stata fatta dall'amministrazione. Perché non invitiamo la Commissione ad esaminarla e attenzionarla?. Vuole sottolineare ancora una volta la pochezza di questo Consiglio Comunale che va a ratificare quello che gli altri propongono. Rappresenta che sicuramente questo maggiore onere ricadrà sugli altri utenti se andiamo a fare questa riduzione; perché la riduzione incide sulla spesa complessiva. Sarebbe il caso di fare un Regolamento che premi i cittadini sensibili alla raccolta differenziata e punisca chi non la fa. Non è d'accordo con il rinvio della trattazione dell'argomento ed è favorevole alla modifica del Regolamento.

L'assessore Lizzo interviene in merito alla proposta specificando che la modifica riguarda l'art. 9 bis e precisamente la riduzione della misura percentuale del totale della tassa rifiuti dovuta da coloro che avviano al recupero parte dei rifiuti assimilati, e i rifiuti di imballaggio. In merito alla raccolta differenziata siamo in una fase provvisoria, il servizio va monetizzato e sarà la raccolta differenziata a pagare questa riduzione. In merito alla nota del Presidente della Casa di Riposo specifica che per servizi pubblici si intendono i servizi pubblici comunali, infatti il regolamento

dovrebbe essere modificato nel senso che dopo "Servizi pubblici" andrebbe aggiunta la parola "comunali". La Casa di riposo non è un servizio pubblico comunale: sono gli Uffici del Comune che non pagano la Tassa rifiuti, ma nessun altro è un servizio pubblico. La proposta del Presidente della Casa di Riposo non può essere accolta.

Il cons. Sabella specifica che le somme scaturenti in meno dalla riduzione dovrebbero essere recuperati con gli accertamenti senza incidere sulla tassa degli altri utenti. Un altro motivo per votare questa modifica consiste nel fatto che si andrà a risparmiare perché i commercianti confluono in discarica i cartoni e gli altri rifiuti assimilati. Preannuncia il voto favorevole.

La dottoressa Cifalà specifica che se la modifica del regolamento avviene entro il 31 agosto la decorrenza avverrà dell'1/1/2011 mentre se si approva dopo il 31/08/2011 la decorrenza sarà dall'1/1/2012. La variazione di questa aliquota evita anche l'insorgere di contenziosi.

Entra il Sindaco e si allontanano gli assessori Lizzo e Catania Salvatore.

Il cons. Ugliarolo interviene in merito.

Il cons. Farinella rappresenta che rinviare il punto potrebbe essere difficoltoso per l'Ufficio. E' d'accordo per approvare le modifiche in quanto si evita al Comune di smaltire direttamente, con costi notevoli, gli imballaggi. Relativamente alla richiesta dell'IPAB propone un approfondimento. Propone di approvare oggi le modifiche proposte e successivamente valutare la richiesta della Casa di Riposo ed il regolamento. Non vorrebbe che rinviandone la trattazione non diamo la possibilità ai commercianti di risparmiare e ciò potrebbe creare anche un contenzioso.

Il Presidente, fermo restando l'attenzione che tutto il Consiglio Comunale deve porre alla lettera della Casa di Riposo, propone di approvare le modifiche dell'Ufficio e successivamente porre all'attenzione della I e II Commissione Consiliare, la questione sollevata ed in un secondo momento chiedere un parere alla Corte dei Conti.

Interviene in merito il cons. Maiuzzo.

Il cons. Spalletta dichiara di votare favorevolmente per il rinvio del punto.

Interviene nel dibattito il cons. Marano.

Il cons. Sabella considerando che tutti hanno pari dignità, sia commercianti che IPAB, per solidarietà nei confronti del cons. Maiuzzo dichiara la sua astensione.

Il cons. Farinella per dichiarazione di voto dichiara che la richiesta dell'Opera Pia è valida e deve essere attenzionata. C'è la disponibilità di approfondire l'argomento da

parte del Consiglio Comunale. In merito alla modifica proposta dall'Amministrazione dichiara di essere favorevole a votarla e pertanto dichiara il voto contrario per il rinvio del punto, perché è dell'avviso di distinguere due posizioni: approvare la proposta dell'Amministrazione ed in un secondo momento approfondire la richiesta dell'Opera Pia.

I consiglieri Marano e Tumminaro si associano a quanto detto dal cons. Farinella

Il Presidente fa rilevare che qualora venisse rinviato l'argomento, non si potrà mettere ai voti la proposta dell'Ufficio.

Si allontana il cons. Cacciato (16).

Il Sindaco interviene dicendo che come Amministrazione si impegna a richiedere un parere alla Corte dei Conti e successivamente, se necessario, ci reheremo a Palermo per sollecitare detto parere.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione sul rinvio del punto.

Procedutosi alla relativa votazione peralzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 16 – Astenuto Nr. 1 (Sabella) – Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 2 (Spalletta e Maiuzzo) - Contrari Nr. 13.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di voti e con l'astensione del consigliere Sabella respinge la superiore proposta di rinvio del punto.

A questo punto il Presidente propone di approvare la modifica del Regolamento specificando che la II^a Commissione Consiliare ha previsto all'art. 9 bis comma 3 la riduzione in misura percentuale del 35%.

Il cons. Giacobbe dichiara il voto favorevole però propone di aggiungere all'art. 9 bis un ulteriore comma.

Il Presidente sottolinea che in questo momento non può essere proposto alcun emendamento.

Il cons. Giacobbe replica che vota favorevolmente.

Il Presidente specifica che il dirigente del III settore ha ribadito che le somme introitate in meno a seguito della suddetta riduzione saranno recuperato con gli accertamenti ed indice la votazione.

Procedutosi alla relativa votazione peralzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e votanti Nr. 16 – Voti Favorevoli Nr. 15 - Voti Contrari Nr. 1 (Maiuzzo).

In dipendenza dei superiori risultati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III° Settore – Ufficio Tributi - avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Equiparati”;

VISTO il parere tecnico reso sensi dell'art. 53 comma I L.142/90 recepita con L.r. Nr. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 28.07.2011, giusta nota del 29.07.2011 prot. Nr. 132/ R.C. prot. al Nr. 22328;

VISTA la richiesta di espressione di parere inoltrata al Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro in data 26.07.2011 Prot. Nr. 21988;

DATO ATTO che il suddetto Consiglio Circoscrizionale non ha espresso il relativo parere e che può prescindere dallo stesso, trattandosi di richiesta di convocazione con urgenza, giusta quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale;

VISTO il parere favorevole della II Commissione Consiliare Permanente reso in data 10.08.2011 giusta verbale Nr. 14;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

A MAGGIORANZA DI VOTI come sopra riportati

DELIBERA

di approvare la proposta del dirigente del III° Settore – Ufficio tributi - avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Equiparati”;

- di dare atto che il “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Equiparati”, riformulato a seguito della proposta risulta composto da 31 articoli e viene allegato a far parte integrante del presente provvedimento sotto la lettera "A".

Il Presidente propone di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali, ed indice la votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata dalla Presidenza con l’assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr.15 – Voti contrari 1 (Maiuzzo) a maggioranza di voti, dichiara l’atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore
Ufficio Tributi

Proposta di deliberazione

Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Equiparati.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 28/07/1995 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni ed equiparati;

Visti il D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 che dispongono in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti;

Dato atto che nelle more della completa attuazione del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 è applicabile la disciplina relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti;

Verificata la necessità di aggiornare il Regolamento sulla base dell'introduzione o abrogazione di alcune norme specifiche in materia di tributi locali;

Ravvisata l'opportunità di apportare al citato Regolamento ulteriori modifiche che si sono rilevate necessarie nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo, in modo particolare, intervenendo nel modo che segue:

- nell'aumento della percentuale di riduzione in favore delle attività produttive, commerciali e di servizio per il recupero parte dei rifiuti assimilabili agli urbani avviati al recupero;
- mancato obbligo in capo all'amministratore del condominio e del soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 dell'art. 63 di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 2, comma 4 ter del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Preso atto che la potestà regolamentare, non solo risulta legittima e prevalente, ma va considerata concretamente il mezzo più idoneo a definire una disciplina stabile e ponderata per le modalità di applicazione del tributo soprattutto in considerazione della rilevanza dei diritti e degli interessi coinvolti;

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento de quo, al fine di:

- adeguare la disciplina della TARSU alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;

Visto il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei Tributi Locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce la potestà regolamentare generale, alle province e ai comuni, in materia di entrate proprie;

Considerato opportuno modificare gli articoli 8 e 9 Bis, al fine di rendere l'interpretazione del regolamento più chiara ed inequivocabile, nel modo che segue e come più avanti dettagliatamente indicato

Propone

Al Consiglio Comunale

Di modificare, per i motivi espressi in premessa, il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni ed equiparati approvato con deliberazione del consiglio comunale n 79 del 28 luglio 1995, limitatamente agli articoli 8 e 9 Bis, come di seguito specificato:

- All'articolo 8 - Multiproprietà - Centri Commerciali

Eliminare il comma 2 con il seguente testo:

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. L'amministratore del condominio e il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 devono presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- Modificare l'articolo 9 Bis - Agevolazioni per il recupero dei rifiuti

con il seguente testo:

1. Alle utenze non domestiche è applicata una riduzione della Tassa Rifiuti nel caso in cui il produttore avvii a recupero parte dei rifiuti assimilabili esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico e i rifiuti di imballaggio avviati al recupero.
2. La riduzione, con emissione di provvedimento di rimborso o di sgravio a secondo del momento in cui avviene la richiesta, verrà applicata a consuntivo dall'Ufficio Tributi, previa presentazione entro il 31 gennaio successivo a quello al quale la tassa si riferisce, di una richiesta corredata da apposita documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprovante l'avvio al recupero stesso.
3. La riduzione sarà applicata in misura percentuale fino ad un massimo del ____ (_____) del totale della tassa rifiuti a fronte dell'esibizione di fatture comprovanti le spese inerenti il recupero dei rifiuti da considerarsi al netto di IVA.

- All'articolo 25 - Entrata in vigore

Sostituire il testo con la seguente formulazione:

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo gennaio 2011.
2. Le modifiche al presente Regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.


Di dare atto che, a seguito delle superiori modifiche ed introduzioni, il regolamento d'applicare è quello risultante nel testo allegato, segnato di lettera A);

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011;

Di comunicare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 446/1997;

Di pubblicare l'avvenuta modifica ed integrazione al presente regolamento:

- mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;
- all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi.



Il Dirigente
Dott.ssa Salyina Cifalà



COMUNE DI NICOSIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLI URBANI

INTERNI ED EQUIPARATI

ANNO 2011

- Approvato dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 1995, n. 79;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 ottobre 1995, n. 97;
- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario in data 28 dicembre 2001, n. 18;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2010, n. 65.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/08/2011, n. 59.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. È istituita, nel Comune di Nicosia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le disposizioni del presente Regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 2

Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 10 settembre 1982, n. 915.

Articolo 3

Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali dei rifiuti solidi urbani interni, ove viene effettuata la raccolta obbligatoria in regime di privativa, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.
2. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.

Articolo 3 bis

Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora delimitata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo 2, fatte salve le esclusioni previste da leggi e regolamenti.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1 e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
5. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune.
6. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile dell'adempimento della prestazione tributaria.
7. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque per un periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio.
8. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Articolo 4 Bis

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato) e iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel Catasto Edilizio Urbano non può essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburante sono esclusi dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore a mezzo metro quadrato.

Articolo 5

Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dagli organi competenti, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 507/1993.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni, producibili nei locali e nelle aree in relazione all'uso a cui sono adibiti, nonché al costo dello smaltimento.
3. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 507/1993, all'atto dell'approvazione delle tariffe, con l'indicazione anche del grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

Articolo 6

Locali ed aree non assoggettabili alla tassa

1. Non sono soggette alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente verificate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano il diritto all'esclusione dal tributo, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può, tuttavia, produrla anche successivamente.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62, comma 5 del decreto legislativo n. 507/93.

Articolo 7

Esclusione dalla superficie tassabile

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, con esclusione delle ipotesi contemplate nel successivo articolo 10.

Articolo 8

Multiproprietà - Centri Commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 9

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 507/1993, nelle zone del territorio comunale non delimitate da perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona delimitata da perimetro di raccolta o di fatto servita non supera 500 metri;
 - b. in misura pari al 25% della tariffa se detta distanza non supera 1.000 metri;

- c. in misura pari al 15% della tariffa se tale distanza supera 1.000 metri.
 - d. 2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 40, del citato decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è ridotta:
 - e. - al 40% nel caso in cui i contenitori non rispettano le distanze previste dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - al 40% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;
 - al 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.
3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato, fermo restando che l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Ufficio comunale che gestisce il servizio di nettezza urbana;
 - d) che le violazioni delle norme regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza degli stessi vengano riconosciute dal predetto Ufficio comunale e sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
 4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze ivi previste.
 5. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'articolo 59, comma 4, del citato decreto legislativo.
 6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
 7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'articolo 59, comma 5 del decreto legislativo n. 507/93, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è svolto, fermo restando il disposto del precedente comma 1.
 8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 59, comma 6, del citato decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1 dello stesso decreto.

Articolo 9 Bis **Agevolazioni per il recupero dei rifiuti**

1. Alle utenze non domestiche è applicata una riduzione della Tassa Rifiuti nel caso in cui il produttore avvii a recupero parte dei rifiuti assimilabili esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico e i rifiuti di imballaggio avviati al recupero.
2. La riduzione, con emissione di provvedimento di rimborso o di sgravio a secondo del momento in cui avviene la richiesta, verrà applicata a consuntivo dall'Ufficio Tributi, previa presentazione entro il 31 gennaio successivo a quello al quale la tassa si riferisce, di una richiesta corredata da apposita documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprovante l'avvio al recupero stesso.
3. La riduzione sarà applicata in misura percentuale fino ad un massimo del 35% (TRENTACINQUE%) del totale della tassa rifiuti a fronte dell'esibizione di fatture comprovanti le spese inerenti il recupero dei rifiuti da considerarsi al netto di IVA.

Articolo 10 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a. - gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, ivi compreso il pagamento della tassa in oggetto, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b. - gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
3. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente Ufficio comunale la denuncia di cui all'articolo 16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 507/1993, così sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 nel testo modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203. In particolare sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

- c. privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
- d. non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili;
- e. superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,5;
- f. stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- g. di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- h. di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tassazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- i. delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- j. condominiali comuni di cui all'art. 1117 del codice civile;
- k. destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) aree:

- m. impraticabili o intercluse da recinzione;
- n. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- o. non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- p. adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;

- q. utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- r. in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare alla tassa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- s. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, uffici: 65%;
 - t. lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - u. officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - v. elettrauto: 65%;
 - w. caseifici e cantine vinicole: 30%;
 - x. autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - y. officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - z. tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - aa. laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - bb. produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - cc. lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
5. *Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.*

Articolo 11

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva, ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata, fermo restando quanto al comma 5 del presente articolo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Lo sgravio o rimborso del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo.

Articolo 12

Tariffe per le aree scoperte

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 13

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria viene ridotta di 1/3, per particolari condizioni d'uso, come di seguito:
 - a) Abitazione con unico occupante;
 - b) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) I locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
 - d) Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - dd. la verifica se l'occupante è unico viene fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento della situazione di fatto, esistente alla data del 20 gennaio di ogni anno con effetto dall'anno successivo, dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica e fermo restando che la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40.
 - ee. la riduzione di cui alla lettera b) cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - ff. la riduzione di cui alla lettera e) è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa provveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.
 - gg. per la riduzione di cui alla lettera d) è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del paese estero di residenza e di dimora, ovvero, la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).
3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 14

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 15

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, in via temporanea anche se ricorrente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 507/1993, tenuto conto che è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 30%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'articolo 50 del decreto n. 507/1993.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, fermo restando che per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 16 Denunce

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
4. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Articolo 17 Accertamento

1. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa, si applicano le disposizioni dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/06.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 24 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
5. Sono attribuiti compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi che parteciperà all'attività di accertamento per una percentuale pari al 2,5% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avviso di accertamento. A tal fine, viene costituito un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, del servizio tributi del comune che ha partecipato a tale attività.
6. Il fondo viene costituito in via preventiva in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale ed allocato in un apposito capitolo di spesa o conglobato nel "fondo miglioramento efficienza servizi", ma utilizzabile esclusivamente per incentivare l'attività di accertamento e valorizzare le potenzialità interne alla struttura comunale.

Articolo 18 **Riscossione**

1. Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. La riscossione della tassa può avvenire:
 - a. a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93;
 - b. a norma dell'art. n. 52 446/97 e dell'art. 53 della legge n. 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.
3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in quattro rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A. R., di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R. D. 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Per la riscossione spontanea della Tassa non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per importi inferiori a € 10,00 per anno solare.
Non si fa luogo al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento se l'importo da versare è inferiore a € 1,00.

Articolo 19 **Controllo dei dati**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 17, l'ufficio comunale può:

- hh. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- ii. utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 20

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rivelazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 17, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Articolo 21

Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate per l'applicazione delle quali si fa rinvio a quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata A. R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Nell'ipotesi di riscossione diretta in caso di mancato adempimento nel termine indicato nella richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 18, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97.
4. La misura degli interessi è fissata dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Articolo 24
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario designato sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo gennaio 2011.
2. Le modifiche al presente Regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 26
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e sue successive modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Articolo 27
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 28
Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione

G. M. ovv. C. C. n. 59 del 10-08-2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal III Settore, relativa a:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENT
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNED EQUIPARATI.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Nicosia, li 25 Luglio 2011



IL DIRIGENTE
Il responsabile del Settore,
D. SSA SARA CICALA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li _____

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to L. BONELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to A. FARINELLA

IL SEGRETARIO GENERALE S.

f.to G. LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 04-09-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per la pubblicazione*

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, 31-08-2011

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ non essendo soggetta a controllo e non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art.4 comma 2° della L.r. 23/97;
- è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO riscontrato vizi di legittimità (art.18, comma 6°) Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE S.

Li, 10-08-2011

f.to G. LEONARDI